

COMUNE DI CINQUEFRONDI

Città metropolitana di Reggio Calabria

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Rosario Morgante

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 09 del 06.05.2022

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali -;


presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, del Comune di Cinquefrondi che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Cinquefrondi, 06 maggio 2022

Il Revisore Unico

Rag. Rosario Morgante

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Morgante Rosario', is written over a solid horizontal line.

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	
ACCERTAMENTI PRELIMINARI.....	
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	
Gestione dell'esercizio 2020.....	
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.....	
Riepilogo generale entrate e spese per Titoli	
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	
Previsioni di cassa.....	
Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024.....	
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	
La nota integrativa	
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024	
A) ENTRATE	
Entrate da fiscalità locale	
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	
Sanzioni amministrative da codice della strada	
Proventi dei beni dell'ente	
Proventi dei servizi pubblici	
Canone unico patrimoniale	
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	
Spese di personale.....	
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	
Spese per acquisto beni e servizi.....	
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	
Fondo di riserva di competenza	
Fondo di riserva di cassa.....	
Fondi per spese potenziali.....	
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	
ORGANISMI PARTECIPATI	
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	
INDEBITAMENTO	
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	
CONCLUSIONI	

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Rag. Rosario Morgante, revisore unico, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 31 del 24 maggio 2019,

Premesso che:

- l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando la Parte II del D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011.
- in data 29.04.2022 ha ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, approvato dalla Giunta Comunale in data 22.04.2022 con deliberazione n. 59, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

Visti:

- le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 22.04.2022, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Cinquefrondi registra una popolazione al 01.01.2021 di n. 6244 abitanti.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2021 ha aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021-2023.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei Responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, comma 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente:

- ha gestito in esercizio provvisorio (Circolare n. 19 del 02.03.2022 Ministero dell'Interno);



- ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024;
- non ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, c. 3, del D.Lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà l'Organo di revisione rileva che dalla tabella dei parametri obiettivi, allegata al bilancio di previsione, l'Ente non risulta strutturalmente deficiario.

L'Ente, nell'esercizio 2020, ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione oltre l'esercizio. Gli artt. 115 e 116 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (D.L. Rilancio) hanno previsto la possibilità per gli enti locali di estinguere i <<debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali>>, mediante l'utilizzo di una anticipazione di liquidità da richiedere alla Cassa depositi e prestiti.

La richiesta dell'anticipazione di liquidità di cui al predetto provvedimento ha consentito di superare carenze di liquidità (anche a seguito dell'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19) e di effettuare, quindi, pagamenti relativi a spese per le quali risulta già idonea copertura in bilancio. L'ammontare dei debiti pregressi che il comune di Cinquefrondi ha estinto, mediante l'utilizzo dell'anticipazione di liquidità, è pari ad euro 1.050.701,72.

Con la suddetta anticipazione non sono stati finanziati debiti fuori bilancio preventivamente riconosciuti.

La prima rata in scadenza il 31.10.2022 ammonta a euro 44.560,97 di cui quota capitale euro 31.679,37 e quota interessi euro 12.881,60.



VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI**GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020**

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 34 del 26.08.2021 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2020.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 10 in data 30.07.2021, si evidenzia che:

- il Responsabile del servizio finanziario in sede di attività finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio non ha evidenziato situazioni di squilibrio;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono stati richiesti finanziamenti straordinari ad organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) negativo;
- nel corso dell'esercizio l'ente ha provveduto al recupero di quote di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui;
- l'ente ha provveduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 1.239,72 – per sentenze esecutive - di parte corrente ed euro 0 in conto capitale. I relativi atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti.

Inoltre, l'Organo di revisione, nel corso dell'esercizio finanziario 2020, ha rilevato criticità e anomalie gestionali e suggerito misure correttive, inerenti le seguenti tematiche principali:

Settore riscossione tributi locali

Relativamente alla riscossione delle principali entrate proprie (sia tributarie che patrimoniali), è emersa la necessità di porre in essere una significativa attività tendente a contrastare fenomeni di evasione dei vari tributi locali. L'esigenza di migliorare la gestione dell'imposizione tributaria e della conseguente riscossione volontaria e coattiva dei crediti esigibili, è condizione essenziale per garantire gli equilibri generali di bilancio e una maggiore autonomia finanziaria. La gestione delle entrate tributarie, ampliabile anche alle entrate extra-tributarie e patrimoniali, è un processo organizzativo fondamentale su cui è necessario porre attenzione;

Andamento flussi di cassa

E' evidente l'urgenza e la necessità di porre in essere un'analisi periodica e costante dei flussi di cassa, mediante un - monitoraggio concomitante con la gestione -, al fine di prevenire situazioni di tensione finanziaria tra riscossioni e pagamenti e, quindi, ridurre il ricorso alle anticipazioni del tesoriere. Tale attività non può prescindere da una efficace gestione e controllo periodico sull'andamento delle entrate proprie (tributarie ed extratributarie). Inoltre, perseguire regolari flussi di cassa consente all'ente di poter adempiere agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Il legislatore, nel tempo, è intervenuto con una serie organica e strutturale di misure finalizzate al rispetto dei tempi di pagamento e ad evitare il riformarsi di uno *stock* di debito scaduto e non pagato.

Situazione debitoria Regione Calabria per Servizio idropotabile per il periodo 1981/2004

L'importo complessivo dei debiti per fornitura idrica, maturati per il periodo 1981/2004, per come indicato dalla Regione Calabria, ammonterebbe ad euro 3.737.516,19, importo questo da sempre contestato da questo Comune. Al riguardo, si riassumono gli atti deliberativi mediante i quali l'Ente, nel corso degli anni, ha ripetutamente manifestato i motivi e le ragioni per le quali si è sempre opposto alle pretese di pagamento avanzate della Regione:

<i>N. e data Deliberazione</i>	<i>Organo deliberante</i>	<i>Oggetto</i>
n. 171 del 23.02.1994	Giunta Comunale	Determinazione somme dovute alla Regione Calabria per gestione acquedotto – Richiesta gestione diretta
n. 144 del 23.02.1995	Giunta Comunale	Contestazione richiesta dalla Regione Calabria per rimborso acqua potabile – Disdetta convenzione
n. 88 del 13.02.1996	Giunta Comunale	Contestazione nota Regione Calabria – Calcolo presuntivo canone acqua anno 1996
n. 171 del 18.03.1997	Giunta Comunale	Contestazione nota Regione Calabria – Calcolo presuntivo canone acqua anno 1997
n. 78 del 10.03.1998	Giunta Comunale	Contestazione nota Regione Calabria – Calcolo presuntivo canone acqua 1998
n. 163 del 21.04.1998	Giunta Comunale	Situazione debitoria fornitura idrica
n. 110 del 12.10.2000	Giunta Comunale	Opposizione alla richiesta della Regione Calabria circa la situazione debitoria per fornitura idrica – controdeduzioni – individuazione di legale di fiducia dell'Amministrazione per la tutela delle ragioni dell'Ente
n. 27 del 09.03.2004	Giunta Comunale	Opposizione alla richiesta della Regione Calabria circa la situazione debitoria per fornitura idrica
n. 198 del 21.12.2007	Giunta Comunale	Opposizione alla richiesta della Regione Calabria circa la situazione debitoria per fornitura idrica
n. 51 del 07.05.2012	Giunta Comunale	Opposizione alla richiesta della Regione Calabria circa la situazione debitoria per fornitura idrica

Sul punto, risulta intrapresa dalla Regione Calabria, nei confronti dell'Ente, azione giudiziale per il recupero del credito in esame, mediante notifica del Decreto Dirigenziale n. 1483 del 14.02.2020 di ingiunzione della somma complessiva di euro 5.747.368,09 (comprensiva della sanzione amministrativa ed interessi legali). La notifica del predetto atto ingiuntivo risulta pervenuta al Comune in data 18 febbraio 2020 – Prot. n. 1966. La Giunta Comunale, con deliberazione n. 19 del 06.03.2020, ha conferito incarico all'Avv. Marcello Nardi di Cosenza di proporre impugnazione avverso tale decreto dirigenziale. Quest'ultimo, con **atto di citazione in opposizione** ha promosso il giudizio secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice (Tribunale di Catanzaro), eccependo innanzitutto l'intervenuta prescrizione dell'obbligazione, e secondariamente l'estrema indeterminatezza della richiesta e carenza di motivazione dell'ingiunzione nonché la violazione e falsa applicazione di disposizioni normative (in particolare l'art.13 del D.Lgs. n. 471/77 e l'art.17 del D.Lgs. n. 472/97). Inoltre, con il medesimo atto di opposizione è stata formulata richiesta di sospensiva dell'esecutività del Decreto Dirigenziale in argomento. Nelle scritture contabili dell'Ente, alla data del 31/12/2019, risultano presenti residui passivi per il periodo 1981/2004 pari a euro 342.280,69. Inoltre, il Comune non ha proceduto a costituire un fondo rischi potenziali.

Al momento di redazione della presente relazione il procedimento amministrativo è nella fase conclusiva, essendo stata stabilita per il giorno 21.06.2022 l'ultima udienza a cui seguirà la decisione dell'Organo giudicante.

La gestione dell'anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione che presenta un disavanzo da recuperare di euro 2.100.945,68, così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Composizione risultato di amministrazione:

	31/12/2020
Risultato di amministrazione (+/-)	5.106.342,75
di cui:	
a) Fondi accantonati	6.680.620,88
b) Fondi vincolati	526.667,55
c) Fondi destinati ad investimento	
d) Fondi liberi	
DISAVANZO DA RIPIANARE	-2.100.945,68

La composizione e la modalità di recupero del disavanzo è la seguente:

Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui all' 1.01.2015

DESCRIZIONE	IMPORTO in euro
MAGGIORE DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI all'1.01.2015	1.535.359,72
QUOTA ANNUA DEL DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	51.178,66

Disavanzo derivante dalla determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Il fondo accantonato nel rendiconto 2019 – secondo le regole del metodo ordinario - è stato determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come completamento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

Come previsto dal principio contabile 4/2 a decorrere dal rendiconto 2019 non è più possibile utilizzare il metodo semplificato.

Il Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162) prevede disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019.

In particolare, per gli enti che avevano utilizzato il metodo semplificato il disavanzo che si determinerà dalla differenza tra l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l'importo del FCDE accantonato in sede di

approvazione del rendiconto 2019, potrà essere ripianato in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.

Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale, con il parere dell'Organo di revisione contabile, entro 45 giorni dall'approvazione del Rendiconto 2019.

Ai fini del ripiano del disavanzo possono essere utilizzate:

- *le economie di spesa;*
- *tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione;*
- *i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale.*

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto 2019 ammonta a complessivi euro 4.443.213,19.

In sede di approvazione del Rendiconto 2019 è emerso, in ragione delle diverse modalità di calcolo dell'accantonamento all'FCDE, un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art. 39^{quater} del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, pari a euro 1.173.526,72.

La quota annua da recuperare è pari a euro 78.235,11.

Nella stessa seduta di approvazione del rendiconto 2019, il Consiglio comunale ha deliberato il ripiano del maggiore disavanzo in 15 annualità con decorrenza dall'esercizio 2021.

Nel corso dell'esercizio 2020 l'ente ha provveduto al recupero delle quote di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. Il risultato di amministrazione al 31/12/2020 è migliorato rispetto al disavanzo al 1/1/2020 per un importo pari o superiore al disavanzo applicato al bilancio 2020.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2019	2020	2021
Disponibilità:	zero	251.847,19	448.148,93
di cui cassa vincolata	zero	251.847,19	448.148,93
Anticipazioni non estinte al 31/12	15.749,16		

L'ente non si è dotato di scritture contabili idonee a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'Organo di revisione, in merito all'utilizzo delle risorse vincolate per esigenze correnti, ha evidenziato la necessità, mediante l'adozione di specifiche scritture, di contabilizzare i movimenti di incremento, utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), secondo le modalità indicate nel principio contabile applicato 4/2 punto 10, distinguendo l'eventuale mancato reintegro entro il 31 dicembre. Ciò renderebbe possibile, tra l'altro, la conciliazione del saldo della cassa vincolata dell'ente con quello risultante dalle scritture contabili del tesoriere.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'Organo di revisione ha verificato che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2021 sono così formulate:



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	1.370.170,97	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	251.847,19	448.148,93		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.501.208,03	previsione di competenza previsione di cassa	3.059.082,05 3.475.482,89	3.161.307,79 3.383.723,82	3.154.612,74	3.097.855,74
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	421.133,11	previsione di competenza previsione di cassa	972.181,52 1.271.491,20	736.112,00 1.005.245,11	712.331,00	727.800,00
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	5.004.621,98	previsione di competenza previsione di cassa	1.206.366,00 2.216.452,20	1.527.424,00 1.896.045,98	1.301.102,00	1.277.538,00
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	4.720.419,03	previsione di competenza previsione di cassa	4.144.798,93 5.138.626,17	392.845,77 1.104.358,53	26.698.747,69	12.074.944,30
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	83.591,73	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 171.286,21	0,00 83.591,73	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	6.000.000,00 6.000.000,00	6.000.000,00 6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	5.622,42	previsione di competenza previsione di cassa	3.550.237,00 3.555.918,72	3.550.237,00 3.555.859,42	3.550.237,00	3.550.237,00
	TOTALE TITOLI	13.736.596,30	previsione di competenza previsione di cassa	18.932.665,50 21.829.257,39	15.367.926,56 17.028.824,59	41.417.030,43	26.728.375,04
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	13.736.596,30	previsione di competenza previsione di cassa	20.302.836,47 22.081.104,58	15.367.926,56 17.476.973,52	41.417.030,43	26.728.375,04



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
				ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		129.413,77	129.413,77	129.413,77	129.413,77	
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.804.096,09	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.018.671,77 (0,00) 6.153.659,64	5.169.617,09 257.786,22 5.552.338,94	4.907.645,97 208.000,00 (0,00)	4.837.397,97 (0,00) (0,00)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.696.139,39	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.496.794,90 (0,00) 5.987.248,92	363.895,77 0,00 1.599.352,28	26.669.797,69 0,00 (0,00)	12.045.994,30 0,00 (0,00)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	2.128,00 0,00 2.128,00	2.128,00 0,00 (0,00)	2.128,00 0,00 (0,00)
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	6.297,65	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	107.719,03 (0,00) 122.674,62	152.634,93 0,00 158.932,58	157.808,00 0,00 (0,00)	163.204,00 0,00 (0,00)
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.000.000,00 (0,00) 6.000.000,00	6.000.000,00 0,00 6.000.000,00	6.000.000,00 0,00 (0,00)	6.000.000,00 0,00 (0,00)
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	81.132,68	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.550.237,00 (0,00) 3.655.764,97	3.550.237,00 0,00 3.631.369,68	3.550.237,00 0,00 (0,00)	3.550.237,00 0,00 (0,00)
	TOTALE TITOLI	8.587.665,81	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.173.422,70 0,00 21.919.348,15	15.238.512,79 257.786,22 16.944.121,48	41.287.616,66 208.000,00 0,00	26.598.961,27 0,00 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.587.665,81	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.302.836,47 0,00 21.919.348,15	15.367.926,56 257.786,22 16.944.121,48	41.417.030,43 208.000,00 0,00	26.728.375,04 0,00 0,00

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

Al riguardo, l'ente non ha previsto, nel bilancio di previsione 2022/2024, l'utilizzo del risultato di amministrazione presunto.

Disavanzo presunto

Il principio contabile 4/1, punto 9.11.7, come modificato dal DM 7.9.2020 (XII° correttivo Arconet) prevede che gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella Nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.

Nella Nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.

Con particolare riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede che: "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

L'articolo 52, del DL 73/2021, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, consente di effettuare il riparto del disavanzo derivante dalla ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità di cui al DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti (aggiornato al 31 dicembre 2020) in dieci quote costanti.



Disavanzo da riaccertamento straordinario residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, e del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, l'Ente ha evidenziato un maggiore disavanzo da ripianare al 1° gennaio 2015, rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, di euro 1.535.359,72. Relativamente alle modalità e tempi di copertura, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 20.08.2015, ha provveduto ad approvare il piano di rientro (trentennale) del predetto maggior disavanzo di amministrazione, iscrivendo nei bilanci di previsione, a partire dal 2015, la relativa quota annuale ammontante a euro 51.178,66.

Disavanzo da rideterminazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto nel rendiconto esercizio 2019 ammonta a complessivi euro 4.443.213,19.

In sede di approvazione del Rendiconto 2019 è emerso, in ragione delle diverse modalità di calcolo dell'accantonamento all'FCDE, un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art. 39^{quater} del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, pari a euro 1.173.526,72.

La quota annua da recuperare è pari a euro 78.235,11.

Nella stessa seduta di approvazione del rendiconto 2019, il Consiglio comunale ha deliberato il ripiano del maggiore disavanzo in 15 annualità con decorrenza dall'esercizio 2021.

Nel bilancio di previsione 2022/2024, nella parte spesa, è iscritta la quota annuale del disavanzo da ripianare derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dalla rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per un totale di euro 129.413,77.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 5.4), è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.



Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2021 è pari a euro 4.168.082,25 (Deliberazione G.C. n. 62 del 26.04.2022).

Lo stesso è stato determinato in data successiva all'adozione, da parte della Giunta Comunale, dello schema di bilancio di previsione. Per cui si rende necessario iscrivere nel bilancio in esame la *reimputazione* degli impegni costituenti il fondo, incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

Non sono previste variazioni per l'esercizio 2023 e 2024.

Il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2021, che costituisce un'entrata nell'esercizio 2022, è così distinto:

FVP 2021	Importo
<i>SPESA CORRENTE</i>	
<i>di cui:</i>	
<i>salario accessorio e premiante</i>	
<i>trasferimenti correnti</i>	
<i>incarichi a legali</i>	
<i>altri incarichi</i>	
<i>altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente</i>	
<i>altro (da specificare...)</i>	
TOTALE SPESA CORRENTE	zero
<i>SPESA IN CONTO CAPITALE</i>	4.168.082,25
TOTALE FPV 2020	4.168.082,25

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	448.148,93
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.383.723,82
2	Trasferimenti correnti	1.005.245,11
3	Entrate extratributarie	1.896.045,98
4	Entrate in conto capitale	1.104.358,53
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	83.591,73
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.555.859,42
	TOTALE TITOLI	17.028.824,59
	TOTALE GENERALE ENTRATE	17.476.973,52

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
1	Spese correnti	5.552.338,94
2	Spese in conto capitale	1.599.352,28
3	Spese per incremento attività finanziarie	2.128,00
4	Rimborso di prestiti	158.932,58
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.631.369,68
	TOTALE TITOLI	16.944.121,48
	SALDO DI CASSA	532.852,04

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo *garantisce* il rispetto del comma 6, dell'art.162, del TUEL.

In merito alla previsione di cassa-spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2022 comprende la cassa vincolata per euro 448.148,93.

L'ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA - RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento			0,00	448.148,93
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	3.501.208,03	3.161.307,79	6.662.515,82	3.383.723,82
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	421.133,11	736.112,00	1.157.245,11	1.005.245,11
3	<i>Entrate extratributarie</i>	5.004.621,98	1.527.424,00	6.532.045,98	1.896.045,98
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	4.720.419,03	392.845,77	5.113.264,80	1.104.358,53
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	83.591,73	0,00	83.591,73	83.591,73
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	5.622,42	3.550.237,00	3.555.859,42	3.555.859,42
TOTALE TITOLI		13.736.596,30	15.367.926,56	29.104.522,86	17.028.824,59
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		13.736.596,30	15.367.926,56	29.104.522,86	17.476.973,52

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	2.804.096,09	5.169.617,09	7.973.713,18	5.552.338,94
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	5.696.139,39	363.895,77	6.060.035,16	1.599.352,28
3	<i>Spese per Incremento Attivita' Finanziarie</i>		2.128,00	2.128,00	2.128,00
4	<i>Rimborso di Prestiti</i>	6297,65	152.634,93	158.932,58	158.932,58
5	<i>Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7	<i>Spese per Conto Terzi e Partite di Giro</i>	81132,68	3.550.237,00	3.631.369,68	3.631.369,68
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		8.587.665,81	15.238.512,79	23.826.178,60	16.944.121,48
SALDO DI CASSA					532.852,04

Il comma 555, dell'art. 1, della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1, dell'articolo 222, del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024

Gli equilibri richiesti dal comma 6, dell'art.162, del TUEL sono così previsti:



**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		448.148,93		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	129.413,77	129.413,77	129.413,77
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	5.424.843,79 0,00	5.168.045,74 0,00	5.103.193,74 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	5.169.617,09 0,00 448.128,43	4.907.645,97 0,00 448.128,43	4.837.397,97 0,00 448.128,43
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	152.634,93 0,00 0,00	157.808,00 0,00 0,00	163.204,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-26.822,00	-26.822,00	-26.822,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	31.450,00 0,00	31.450,00 0,00	31.450,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	4.628,00	4.628,00	4.628,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾ O=G+H+L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	392.845,77	26.698.747,69	12.074.944,30
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	31.450,00	31.450,00	31.450,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	4.628,00	4.628,00	4.628,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	363.895,77 0,00	26.669.797,69 0,00	12.045.994,30 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	2.128,00	2.128,00	2.128,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei

conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alla concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alla concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

La RGS con Circolare n. 8 del 15 marzo 2021 ha confermato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto n.118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) come già stabilito con Circolare n. 5 del 9 marzo 2020.

Nella medesima Circolare 8/2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), la RGS ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

L'importo di euro 31.450,00 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente sono costituite:

- Contributo oneri di urbanizzazione euro 31.450,00.

L'importo di euro 4.628,00 di entrate di parte corrente destinate a spese di investimento sono costituite da:

- Spesa per acquisto partecipazione servizio idrico integrato euro 2.128,00;

- Spesa per acquisto contatori idrici euro 1.500,00;

- Spese per acquisto beni strumentali funzionamento CEM euro 1.000,00.

L'equilibrio finale è *pari a zero*.

Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali

dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1, comma 866, della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

Risorse derivanti da rinegoiazione mutui

L'articolo 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015 ha previsto la possibilità, inizialmente per il solo anno 2015, di utilizzare liberamente i risparmi di linea capitale derivanti dalla rinegoiazione, senza vincolarli per spese di investimento o a riduzione di debito; successivamente la possibilità di utilizzare senza vincoli di destinazione le economie derivanti da operazioni di rinegoiazione di mutui (*individuate nella differenza positiva tra le quote annuali di rimborso dei mutui previste negli originari piani di ammortamento e le nuove quote annuali di rimborso dei medesimi prestiti dopo le rinegoiazioni*) è stata più volte prorogata, da ultimo con l'articolo 57, comma 1-quater, del d.l. n. 124/2019, convertito nella legge n. 157/2019, che ha esteso tale possibilità fino all'anno 2023, con ciò intendendosi l'esercizio fino al 31/12/2023.

Inoltre, l'art. 113 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 ha previsto la semplificazione delle procedure di adesione alla rinegoiazione dei mutui degli enti locali, disponendo che: "1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoiazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Nel corso dell'esercizio 2020 l'ente ha approvato l'operazione di rinegoiazione dei mutui con la Cassa Depositi e prestiti, con effetti anche negli esercizi successivi, nell'ambito degli interventi del legislatore finalizzati ad assicurare un immediato alleggerimento degli oneri di rimborso prestiti a seguito della grave situazione sanitaria ed economica derivante dalla pandemia Covid-19 (D.L. n. 34 /2020).

L'Organo di revisione ha espresso, con verbale n. 05 del 22/05/2020, il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare sopraindicata.

Fondo anticipazione di liquidità

L'articolo 52, comma 1-ter del DI 73/21 (convertito nella Legge 106/21) prevede gli enti locali che hanno contratto il FAL (2013 e 2020) iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel Titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio 2022 come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella



relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

Al riguardo, la Commissione Arconet riunitasi in 17.11.2021, in merito alla proposta di FAQ concernente la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ex art. 52 del predetto decreto, ha chiarito quanto segue:

“L'articolo 52, comma 1-ter, del D.L. 73/2021 prevede che “A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso”.

In applicazione di tale norma, a decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali non possono più ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l'importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio, ma riducono il FAL solo “in sede di rendiconto”, nell'allegato a) e a/1), ed applicano la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Al fine di consentirne l'applicazione nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”.

Pertanto, a decorrere dal rendiconto 2021

- nell'allegato a) è iscritto il FAL per un importo pari a quello dell'esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio e, tra “gli altri accantonamenti” è accantonata la quota liberata come “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”;
- nell'allegato a/1, nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto”, sono registrati sia la riduzione del FAL nell'apposita voce, sia l'accantonamento della quota liberata tra gli “altri accantonamenti”.

L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. La prima rata in



scadenza il 31.10.2022 ammonta a euro 44.560,97 di cui quota capitale euro 31.679,37 e quota interessi euro 12.881,60.

L'impostazione contabile fin qui adottata dovrà, quindi, essere modificata con riferimento alle nuove regole di contabilizzazione del Fal introdotte dal D.L. n. 73/2021, il quale ha revisionato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria All. 4/2 paragrafo 3.20bis (la disposizione a cui fare riferimento è l'art. 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73).

La stessa disposizione, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, consente di effettuare il riparto del disavanzo derivante dalla ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità di cui al DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti (aggiornato al 31 dicembre 2020) in dieci quote annuali costanti.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello Stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.Lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- *Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:*
 - a) *donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
 - b) *condoni;*
 - c) *gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
 - d) *entrate per eventi calamitosi;*
 - e) *alienazione di immobilizzazioni;*
 - f) *accensioni di prestiti;*
 - g) *contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

- *Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:*
 - a) *consultazioni elettorali o referendarie locali,*
 - b) *ripari disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,*
 - c) *eventi calamitosi,*
 - d) *sentenze esecutive ed atti equiparati,*
 - e) *investimenti diretti,*
 - f) *contributi agli investimenti.*

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel presente bilancio di previsione sono previste nei primi tre Titoli le seguenti entrate e nel Titolo I le seguenti spese non ricorrenti:

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	265.233,79	258.538,74	201.781,74
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entrate per eventi calamitosi			
Altre da specificare			
Totale	267.233,79	260.538,74	203.781,74

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
consultazione elettorali e referendarie locali	57.300,00	57.300,00	57.300,00
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiamo disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
altre			
Totale	57.300,00	57.300,00	57.300,00



La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione comprende le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio contabile 4/1. In particolare, le informazioni riportate sono le seguenti:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.



VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 58 del 22.04.2022.

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 08 del 03.05.2022 attestando la sua corrispondenza contabile alle previsioni contenute negli schemi del bilancio di previsione 2022/2024.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup o le singole delibere inerenti i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore sono coerenti con le previsioni di bilancio.

In dettaglio:

- Il programma triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 14 del 08.02.2022;
- Il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022/2024 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 54 del 22.04.2022;

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

L'adozione del programma delle opere pubbliche definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali. Il programma deve indicare: 1) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 2) la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; 3) La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.



In particolare, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale (PTFP)

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Il piano, che deve essere adottato annualmente dagli organi di vertice delle amministrazioni statali e dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti per quanto attiene le altre amministrazioni pubbliche, deve essere accompagnato dall'indicazione delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Le amministrazioni pubbliche inadempienti non potranno assumere nuovo personale.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022/2024, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 54 del 22.04.2022, non prevede nel triennio di riferimento assunzioni di personale.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazione è stato introdotto dall'art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., e consiste in uno strumento di programmazione delle attività di dismissione e gestione del proprio patrimonio immobiliare disponibile.

Ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, il Piano è allegato, per farne parte integrante, al Documento Unico di Programmazione (DUP), in particolare nella Sezione Operativa (SeO) dello stesso.

La finalità dello strumento è quella di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, per cui gli Enti redigono il Piano, inserendo nei relativi elenchi i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, allo scopo di sollecitare per gli stessi iniziative di riconversione e riuso che consentano il reinserimento dei cespiti nel circuito economico sociale, innescando, conseguentemente, il processo di rigenerazione urbana con ricadute positive sul territorio, oltre che sotto il profilo della riqualificazione fisica, anche e soprattutto sotto il profilo economico-sociale.

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

Secondo le norme vigenti nell'esercizio in corso, la verifica degli equilibri di finanza pubblica corrisponde alla verifica complessiva degli equilibri di bilancio di cui più sopra.



VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024**A) ENTRATE**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024, tenuto conto della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate le voci di bilancio di seguito riportate.

Addizionale Comunale all'Irpef

L'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF. E' facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.

I comuni possono istituire, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge.

Il gettito è così previsto:

PREV. DEF. 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Euro 245.000,00	Euro 270.000,00	Euro 270.000,00	Euro 270.000,00

IMU

L'imposta municipale propria (IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito complessivo stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

	Previsione Def. 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
IMU	683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00

TARI

Lo stanziamento previsto per la tassa sui rifiuti è il seguente:

	Esercizio 2021 (assestato)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
TARI	768.891,00	801.815,00	801.815,00	801.815,00

In particolare, per la Tassa sui rifiuti, istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013, l'ente ha previsto nel bilancio 2022 la somma di euro 801.815,00, con un aumento di euro 32.924,00 rispetto allo stanziamento assestato dell'esercizio 2021.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Il Piano Economico Finanziario 2022-2025 dovrà essere adottato secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (Deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021, n. 459 del 26 ottobre 2021 e Determinazione n. 2 del 4 novembre 2021), con riferimento al nuovo metodo tariffario rifiuti MTR-2 previsto per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Alla data della presente relazione, non è stato ancora approvato il relativo piano tariffario. Pertanto, le previsioni di entrata e di spesa dovranno essere adeguate a seguito dell'approvazione del PEF e delle tariffe.

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:

- a) del tasso di inflazione programmata;
- b) del miglioramento della produttività;
- c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio Comunale (Deliberazione n. 22 del 22.07.2021).

Il pagamento della TARI non avviene tramite il sistema pagoPA.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, l'ente non ha previsto entrate per i seguenti tributi: Imposta di scopo, di soggiorno e di sbarco.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Relativamente al recupero dell'evasione tributaria, si rinvia a quanto riportato a pagina 6 della presente relazione.

Il gettito stimato è il seguente:

	Esercizio 2021 (assestato)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Recupero evasione	250.435,05	265.233,79	258.538,74	201.781,74

Trasferimenti correnti da Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell'Interno. L'importo del fondo di solidarietà comunale iscritto in bilancio per l'anno 2021 ammonta a euro 1.101.259,00.

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali

Nel presente bilancio di previsione non sono iscritte entrate per contributi di organismi comunitari ed internazionali.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

	Previsione Def. 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Oneri concessori sanatoria edilizia	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Contributo rilascio concessioni edificatorie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

La legge n. 232/2016, art. 1, comma 460, e smi, ha previsto che dall' 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni non utilizzate per le predette destinazioni possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

Relativamente alla previsione delle entrate previste per contributi oneri di urbanizzazione, si raccomanda l'ente di effettuare, nel corso della gestione, un controllo costante sull'andamento del livello di realizzazione delle stesse.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Sanzioni ex art. 208 comma 1 cds	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE SANZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00

La quantificazione dell'entrata stimata appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Con atto di Giunta Comunale n. 32 del 10.03.2022 la somma di euro 1.000,00 (pari al 50%) è stata destinata agli interventi di spesa inerenti le finalità di cui all'articolo 208, comma 4, del codice della strada.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Fitti attivi e canoni patrimoniali	19.464,00	19.464,00	10.900,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00

La quantificazione dei proventi iscritti in bilancio appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti. L'entrata stimata deriva dalla locazione dei locali del centro polifunzionale (euro 900,00), dalla locazione della mediateca comunale (euro 8.564,00) e dalla locazione suolo località Alterusi (euro 10.000,00).

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni dei proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2022	Spese/costi Prev. 2022	% copertura 2022
Asilo nido	0,00	0,00	
Casa riposo anziani	0,00	0,00	
Fiere e mercati	0,00	0,00	
Mense scolastiche	20.300,00	35.327,00	57,46%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	
Impianti sportivi	0,00	0,00	
Parchimetri	0,00	0,00	
Servizi turistici	0,00	0,00	
Trasporti funebri	0,00	0,00	
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	
Centro creativo	0,00	0,00	
Altri Servizi	0,00	0,00	
Totale	20.300,00	35.327,00	57,46%

La quantificazione dell'entrata appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 51 del 22.04.2022, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 57,46%.

Canone unico patrimoniale

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Riassumendo, dal 1° Gennaio 2021 il nuovo canone unico patrimoniale di concessione accorpa:

- (TOSAP) – tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- (COSAP) – canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- (ICP / DPA) – imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
- (CIMP) – canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari

Le problematiche connesse alla contabilizzazione delle nuove entrate previste per gli enti locali con decorrenza dal 1° gennaio 2021 dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) relative al c.d. "Canone unico", sono state oggetto di esame da parte della Commissione Arconet nella seduta del 14 ottobre 2020.

La Commissione ha provveduto all'aggiornamento del glossario SIOPE per le nuove entrate degli enti locali previste dalla Legge n. 160/2019:

- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dal comma 816 in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada;
- il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, istituito dal comma 837 in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La Commissione, preso atto della natura patrimoniale di entrambe le nuove entrate, affermata nella relazione illustrativa della legge n. 160 del 2019, ha previsto l'utilizzo della codifica E. 3.01.03.01.002 per il primo dei due canoni e della codifica E.3.01.03.01.003 per il secondo.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 26.04.2021 ha istituito il Canone unico patrimoniale approvando il relativo Regolamento.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 22.04.2022 sono state approvate, con effetto dal primo gennaio 2022, le tariffe di cui al Capo II (Esposizione pubblicitaria), al capo III (Diritti sulle pubbliche affissioni), al capo IV (Occupazione di spazi ed aree pubbliche), al Capo V (Canone mercatale), di cui al predetto regolamento.

L'Ente ha previsto nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale come segue:

	Esercizio 2021 (assestato)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Canone Unico Patrimoniale	40.000,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2021 è la seguente:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
101	Redditi da lavoro dipendente	1.274.743,00	1.244.798,00	1.235.935,00	1.235.935,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	367.100,00	357.500,00	357.000,00	357.000,00
103	Acquisto di beni e servizi	2.095.636,02	2.325.194,04	2.208.542,04	2.143.511,04
104	Trasferimenti correnti	516.072,00	339.142,50	330.142,50	330.142,50
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	201.549,75	189.442,42	181.703,00	176.309,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
110	Altre spese correnti	562.071,00	712.040,13	592.823,43	593.000,43
Totale		5.018.671,77	5.169.617,09	4.907.645,97	4.837.397,97

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2022/2024, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad euro 1.030.038,26, considerando l'aggregato comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 48.129,63.

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turnover e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese del personale ed entrate correnti.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020.

A decorrere da tale data, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato (comuni c.d. virtuosi);
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020 della Funzione Pubblica.

L'articolo 2 del Decreto elenca le voci, puntualmente richiamate nella Circolare, che compongono i termini del rapporto spesa di personale/entrate correnti.

In particolare, per "Spesa del personale" si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere), per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'**ultimo rendiconto** della gestione approvato.

Le "Entrate correnti" sono individuate come la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli **ultimi tre rendiconti approvati**, considerati al netto del FCDE di parte corrente assestato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019, si colloca nella fascia n. 3 (Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti).

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Spese macroaggregato 101	1.125.455,11	1.177.120,00	1.177.120,00	1.177.120,00
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	58.613,97	68.600,00	68.600,00	68.600,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	1.184.069,08	1.245.720,00	1.245.720,00	1.245.720,00
(-) Componenti escluse (B)	154.030,82	342.485,61	342.485,61	342.485,61
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C	1.030.038,26	903.234,39	903.234,39	903.234,39
ex art. 1, comma 557, Legge n. 296/ 2006				

La previsione per gli anni 2022, 2023 e 2024 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 pari a euro 1.030.038,26.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7, comma 6, D.Lgs. n.165/2001)

I contratti di collaborazione autonoma potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Il limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione autonoma, per gli anni 2022-2024, è reipilogato nella tabella che segue:

Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Euro 20.000,00	Euro 20.000,00	Euro 20.000,00

L'ente è tenuto a pubblicare nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

L'art. 57, comma 2, lett. b e c), del D.L. 124/2019 ha abrogato, dall'annualità 2020, i seguenti limiti di spesa corrente e relativi adempimenti:

- i limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza** pari al 20% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di **spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** pari al 20% della corrispondente spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9, del DI 78/2010);
- i limiti delle **spese per missioni** per un ammontare superiore al 50% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per la **formazione del personale** in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, c. 13, del decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per **acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture**, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2, del decreto-legge 95/2012);
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

La funzione del FCDE è quella di precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione. In sostanza rappresenta un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio. Per questo motivo, nella parte entrata si iscrive il credito al valore nominale, mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione (art. 46 «Fondo crediti di dubbia esigibilità» d.lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di non permettere l'utilizzo di tali risorse per il finanziamento di spese carenti di una copertura effettiva a seguito delle eventuali perdite derivanti dalla riscossione parziale dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (riferimento elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa. Per le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione - in ossequio al principio 3.7.5 -, considerate le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa allegata al bilancio di previsione.

Come previsto dall'art. 107 bis del DL 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2022-2024 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata e corrispondono con il totale dell'accantonamento effettivo iscritto in bilancio.

L'ente ha utilizzato il metodo della media semplice.

L'ente non si è avvalso nel bilancio di previsione 2022-2024, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 sulla base dei dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGAT. AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	3.161.307,79	304.128,43	304.128,43	0,00	9,62%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	736.112,00	0,00	0,00	0,00	
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.527.424,00	144.000,00	144.000,00	0,00	9,43%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	392.845,77	0,00	0,00	0,00	
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	5.817.689,56	448.128,43	448.128,43	0,00	7,70%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	5.424.843,79	448.128,43	448.128,43	0,00	8,26%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	392.845,77	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGAT. AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	3.154.612,74	304.128,43	304.128,43	0,00	9,64%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	712.331,00	0,00	0,00	0,00	
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.301.102,00	144.000,00	144.000,00	0,00	11,07%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.698.747,69	0,00	0,00	0,00	
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	31.866.793,43	448.128,43	448.128,43	0,00	1,41%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	5.168.045,74	448.128,43	448.128,43	0,00	8,67%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	26.698.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2024					
TITOLI	BILANCIO 2024 (a)	ACC.TO OBBLIGAT. AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	3.097.855,74	304.128,43	304.128,43	0,00	9,82%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	727.800,00	0,00	0,00	0,00	
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.277.538,00	144.000,00	144.000,00	0,00	11,27%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	12.074.944,30	0,00	0,00	0,00	
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	17.178.138,04	448.128,43	448.128,43	0,00	2,61%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	5.103.193,74	448.128,43	448.128,43	0,00	8,78%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	12.074.944,30	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 01, Titolo 1, del bilancio di previsione, ammonta a:

- anno 2022 - euro 23.500,00
- anno 2023 - euro 22.200,00
- anno 2024 - euro 21.900,00

Gli importi stanziati rientrano nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** per gli enti che utilizzano anticipazione di tesoreria e/o entrate vincolate (pari allo 0,45% delle spese correnti).

L'art. 166 del Tuel, prevede che il fondo di riserva deve essere non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. E' utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Poiché l'ente si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Fondo di riserva di cassa

L'ente nella missione 20, programma 1, ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 12.000,00.

La consistenza del fondo di riserva di cassa non rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL (*quota minima 0,2 per cento delle spese finali*). Pertanto, si raccomanda l'ente di adeguare lo stanziamento operato.

Fondi per spese potenziali

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2022-2024 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Accantonamento rischi contenzioso	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Accantonamento oneri futuri			
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	3.182,00	3.525,00	4.002,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
Fondo di garanzia debiti commerciali	116.259,70	0,00	0,00
TOTALE	129.441,70	13.525,00	14.002,00

Fondo contenzioso

In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di revisione ritiene opportuno richiamare l'orientamento espresso con Delibera n. 125 del 2019 dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Campania.

In dettaglio, la predetta Sezione ha effettuato la classificazione delle passività potenziali, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

L'Organo di revisione ritiene necessario che l'ente proceda ad una attività costante di ricognizione, classificazione e raccolta dati, in relazione ad ogni singolo procedimento giudiziario in corso, e, quindi, determinare il fondo di che trattasi, sia pure in una misura minima, secondo l'articolazione delle percentuali come sopra stabilite.

Inoltre, evidenzia la necessità di procedere all'aggiornamento dello stanziamento operato con riferimento al contenzioso sia di nuova formazione nell'esercizio in corso (ad esempio in sede di verifica degli equilibri ai sensi dell'art. 193 Tuel) sia con riferimento alla manifestazione dell'esito finale di ciascun procedimento giudiziario (in sede di rendiconto).

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

I commi 858-872 della legge n. 145/2018 hanno introdotto misure per garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali e la riduzione del debito pregresso e per assicurare la corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali.

Con decorrenza dal 2021 e con riferimento alla situazione rilevata per l'esercizio 2020, le amministrazioni, diverse dallo Stato, che adottano la contabilità finanziaria – tra le quali sono compresi i comuni e gli altri enti locali – sono tenute ad accantonare nella parte corrente del proprio bilancio una quota delle risorse, variabile a seconda dell'entità della violazione, stanziata per l'acquisto di beni e servizi.

La Legge 160/2019 al comma 854 ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti, prevedendo a partire dall'anno 2021 l'iscrizione in bilancio del Fgdc.

Per gli anni 2022 e 2023, ai fini del conteggio del Fondo garanzia debiti commerciali, gli enti potranno considerare i dati desumibili dalle proprie scritture contabili e non quelli presenti in PCC, qualora vi siano disallineamenti con gli effettivi pagamenti effettuati dall'ente e non recepiti in piattaforma.

Dagli stanziamenti per acquisto di beni e servizi occorre detrarre quelli che utilizzano risorse aventi specifico vincolo di destinazione.

Per verificare l'eventuale obbligo di iscrizione del Fondo garanzia debiti commerciali alla Missione 20 del Bilancio 2022-2024 gli enti che hanno rilevato disallineamenti tra i propri dati e quelli presenti in PCC potranno, pertanto, procedere prendendo a riferimento solo le proprie scritture contabili.

Pur rispettando le condizioni descritte dalla norma, gli enti che presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg. piuttosto che 60 gg. nel caso di specifici accordi), devono comunque stanziare nella parte corrente del proprio bilancio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Su tale fondo non è possibile disporre impegni e pagamenti. A fine esercizio le somme accantonate al Fondo confluiscono nella parte accantonata del risultato di esercizio.

Agli enti è richiesto di ridurre il proprio debito commerciale residuo di almeno il 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente (31 dicembre 2020), tranne nel caso in cui lo stock del debito commerciale residuo scaduto al 31 dicembre 2021 non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (dato anch'esso indicato dal sito web dell'Area RGS). Inoltre, devono conseguire un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2021, rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 237/2002 (in linea generale 30 giorni tranne rare eccezioni).



Nel caso di mancato rispetto, delle condizioni sopra richiamate, l'accantonamento è calcolato:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio 2022 la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio 2021;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio 2022 la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio 2021;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio 2022 la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio 2021;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio 2022 la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio 2021.

Il fondo va stanziato nella missione 20, programma 03, Titolo 1. La codifica del piano dei conti finanziario, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, è la seguente: U.1.10.01.06.001 «Fondo di garanzia debiti commerciali». Come con tutti gli stanziamenti della missione 20, non è possibile disporre impegni e pagamenti. L'accantonamento del fondo di garanzia debiti commerciali a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione fino a quando l'ente non rispetta le condizioni previste dalla norma. Inoltre, è obbligatorio adeguare, nel corso dell'esercizio, il relativo stanziamento del fondo, nel caso in cui con variazioni di bilancio si provveda a incrementare le previsioni degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi. Dal calcolo, sia in sede di costituzione, sia in sede di variazione, sono esclusi gli stanziamenti finanziati da risorse con specifico vincolo di destinazione.

L'Organo di Revisione raccomanda l'Ente:

- di effettuare le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- di porre in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2022 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa;

- di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per la costituzione del citato fondo di garanzia.



ORGANISMI PARTECIPATI

Il Comune di Cinquefrondi detiene una partecipazione nella società Piana Ambiente Spa che risulta in stato di fallimento. La quota di partecipazione posseduta è pari all'1,8%.

L'Organo di revisione ha verificato che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

L'Ente ha provveduto con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29.12.2021 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, alla data del 31.12.2020. A conclusione dell'attività ricognitiva non è emersa la necessità di porre in essere un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Inoltre, non prevede di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, in favore delle proprie società partecipate.

Garanzie rilasciate

Non risultano garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati.



SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue:

RISORSE	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato		-	-
Entrate di parte corrente destinate a investimenti	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	- 31.450,00	- 31.450,00	- 31.450,00
Altre imposte in conto capitale	-	-	-
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	232.845,77	26.538.747,69	10.714.944,30
Altri trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche	-	-	1.200.000,00
Alienazione di beni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Contributo per permesso di costruire	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Altre entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea	-	-	-
Totale Risorse	363.895,77	26.669.797,69	12.045.994,30
Totale Impieghi	363.895,77	26.669.797,69	12.045.994,30

Relativamente alle previsioni di entrata in conto capitale, si rende indispensabile, nel corso della gestione, rilevare costantemente l'andamento del reperimento delle risorse (accertamenti e relative riscossioni) necessarie a garantire la copertura della spesa prevista. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio di bilancio in conto capitale, tale attività di verifica dovrà interessare prevalentemente le entrate per: contributo per permessi di costruire e alienazione di beni. Il programma degli investimenti sarà condizionato anche dal grado di realizzazione delle altre entrate in conto capitale.

Nel triennio di riferimento del presente bilancio di previsione, l'ente non prevede di finanziare investimenti mediante il ricorso a nuovi prestiti.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2022-2024 investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nella parte Entrata.

Leasing

L'ente non prevede, nel corso del triennio 2022/24, di acquisire beni con contratto di locazione finanziaria. Inoltre, non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione *risultano* soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

Inoltre, ha verificato che:

- l'Ente nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento *rispetta* le condizioni poste dall'art. 203 del TUEL come modificato dal D.Lgs. n.118/2011.
- le programmate operazioni di investimento saranno realizzate senza il ricorso a nuovo indebitamento da prestiti e/o altre obbligazioni finanziarie.

L'evoluzione dell'indebitamento previsto nel triennio di riferimento:

Anno	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	3.481.169,18	3.386.912,28	3.288.215,86
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	94.256,90	98.696,42	103.348,04
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale fine anno	3.386.912,28	3.288.215,86	3.184.867,82
Nr. Abitanti al 31/12	6244	6244	6244
Debito medio per abitante	542,42	526,62	510,06

Nel presente bilancio di previsione non sono iscritte entrate per nuovi prestiti da destinare al finanziamento di spese in conto capitale per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2022	2023	2024
Oneri finanziari	161.799,16	157.359,64	152.708,02
Quota capitale	94.256,90	98.696,42	103.348,04
Totale fine anno	256.056,06	256.056,06	256.056,06



La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi /passivi e oneri finanziari diversi, rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto:

Dati desunti dal "Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento allegato al bilancio di previsione

Incidenza interessi passivi su entrate correnti

	2022	2023	2024
Interessi passivi	161.799,16	157.359,64	152.708,02
Entrate correnti	4.730.242,54	4.730.242,54	4.730.242,54
% su entrate correnti	3,42%	3,33%	3,23%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente:

- **non ha** previsto l'estinzione anticipata di prestiti;
- **non ha** prestato garanzie principali e sussidiarie.

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E RILIEVI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche espone nei punti precedenti espone quanto segue:

Verifica previsioni di entrata

Le previsioni di entrata sia di parte corrente che per investimenti dovranno essere costantemente verificate mediante un attento e scrupoloso monitoraggio, ponendo in essere le procedure idonee ad accelerare le fasi dell'accertamento e della riscossione delle stesse nonché le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti maturati.

Le previsioni di cassa dovranno essere verificate sia in sede di salvaguardia degli equilibri sia successivamente, con particolare riferimento all'andamento degli incassi delle entrate locali (sia tributarie che extratributarie).

Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Possibili strumenti per accrescere la riscossione ordinaria

1. Utilizzo del modello F24 che permette di disporre con immediatezza dei pagamenti eseguiti dai contribuenti. L'Ufficio tributi può subito caricare i files nel database del tributo e, al contempo, l'Ufficio di Ragioneria dispone di tutti i dati per la corretta imputazione dell'entrata, potendo distinguere l'anno di riferimento dei versamenti;
2. Approvazione della lista di carico entro i primi mesi dell'esercizio, con scadenza di pagamento dell'ultima rata ottobre/metà novembre, al fine di riscuotere tutti i versamenti spontanei entro la chiusura dell'esercizio (tenuto conto dei tempi di riversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate);
3. Monitoraggio costante dei versamenti effettuati da parte dei contribuenti con invio dei solleciti di pagamento già in corso d'anno (dopo il decorso del termine di pagamento della rata unica, nei confronti di coloro che non hanno effettuato il pagamento dell'intero o delle singole rate);
4. Notifica avvisi di accertamento in tempi brevi (primi mesi dell'esercizio successivo). Diversi contribuenti effettuano il pagamento in presenza dell'avviso di accertamento.
5. Oltre a velocizzare la riscossione ordinaria è necessario migliorare anche la riscossione coattiva, adottando forme di gestione interna o esternalizzata in favore dei soggetti autorizzati dalla legge (art. 52 del D.Lgs. 446/1997).



Inoltre, l'Organo di revisione raccomanda l'ente:

- di monitorare costantemente l'adeguatezza degli accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e al Fondo Passività Potenziali con particolare riferimento ai rischi derivanti dal contenzioso legale, adottando ove necessario idonei provvedimenti di riequilibrio;
- al perseguimento degli equilibri di bilancio e all'adozione di politiche volte alla razionalizzazione della spesa pubblica;
- alla verifica e alla predisposizione di idonee procedure atte al controllo, monitoraggio e acquisizione delle entrate di natura tributaria e extratributarie che presentano modesti livelli di riscossione;
- di verificare costantemente l'effettivo andamento degli accertamenti con verifica periodica del grado di realizzazione dei residui attivi;
- di monitorare la previsione delle entrate non continuative derivanti, in particolare, da recupero evasione tributarie e dall'utilizzo di proventi da concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti;
- di perseguire in modo incisivo il recupero dell'evasione tributaria.

* * *

Con Deliberazione n. 45 del 2019 e n. 90 del 2021, la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Calabria -, si è pronunciata sulla gestione finanziaria del Comune di Cinquefrondi attinente al triennio 2015-2017. Entrambi i provvedimenti hanno accertato criticità e anomalie che sono riconducibili principalmente a:

- tensioni concernenti la liquidità, connotate da costanti utilizzi di fondi vincolati in termini di cassa, non ricostruiti a fine di ciascun esercizio e utilizzo sistematico di anticipazioni di tesoreria;
- scarsità e lentezza dei flussi delle riscossioni;
- non piena adeguatezza della capacità programmatica in termini di cassa;
- mancata chiarezza in merito alla osservanza delle regole contabili in sede di riaccertamento straordinario;
- assenza di attività volta al recupero dell'evasione tributaria;
- mancata costituzione del fondo contenzioso e del fondo indennità di fine mandato;
- scarsa attendibilità delle previsioni di entrata, con particolare riferimento al titolo II, III e IV;
- illustrazione non esaustiva della situazione debitoria nei confronti della Regione Calabria per conferimento rifiuti e servizio idrico integrato.

Inoltre, l'Organo regionale di controllo, con la predetta Deliberazione n. 90, ha invitato l'Ente ad:

- adottare misure correttive idonee a rimuovere le criticità evidenziate;
- fornire chiarimenti circa l'entità dei residui attivi e passivi eliminati, conservati e reimputati, in sede di riaccertamento straordinario e ordinario al 31 dicembre degli anni dal 2015 al 2019; la presunta sottostima del Fondo crediti di dubbia esigibilità, rispetto alla mole di residui attivi conservati in bilancio; anticipazione di cassa non rimborsata al 31/12 degli anni dal 2014 al 2017; evoluzione ed andamento della cassa, dei fondi vincolati e delle anticipazioni di tesoreria; sistema delle riscossioni delle entrate iscritte in bilancio.

Il Comune di Cinquefrondi, aderendo alla richiesta della Corte dei Conti, con nota prot. n. 3923 del 31.03.2022, ha fornito i dati ed i chiarimenti richiesti e indicato le misure correttive che intende adottare tese alla rimozione delle criticità brevemente riepilogate. L'Ente, nella nota di risposta, ha, tra l'altro, rideterminato virtualmente il risultato contabile di amministrazione dal 2015 al 2020.



A conclusione di tale attività è emerso un aggravamento del disavanzo di amministrazione che al 31 dicembre 2020 ammonta a euro 6.889.200,62 la cui composizione è la seguente:

Disavanzo da riaccertamento straordinario (da ripianare in 24 quote annuali dal 2020 al 2043)	Euro 2.140.922,28
Disavanzo ordinario di cui all'art. 188 Tuel	Euro 4.748.278,34

CONCLUSIONI

L'organo di revisione:

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto di quanto riportato nella parte dedicata alle passività potenziali, riscossione tributi locali e flussi di cassa, anticipazione di liquidità, degli inviti e raccomandazioni formulate, e subordinatamente all'adozione da parte dell'Ente delle iniziative necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione come sopra rideterminato,

esprime

parere favorevole sulla proposta di bilancio 2022-2024 e relativi allegati.

Il Revisore Unico
Rag. Rosario Morgante

